

REGOLAMENTO (UE) N. 505/2014 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2014****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nella birra e nelle bevande a base di malto****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego.
- (2) Tale elenco può essere modificato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) I coloranti caramello sono coloranti alimentari attualmente approvati per l'uso ed elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tale approvazione tiene conto delle dosi giornaliere ammissibili (DGA) fissate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana nel 1987, 1990 e 1996.
- (4) Il 3 febbraio 2011 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha emesso un parere sulla rivalutazione della sicurezza dei coloranti caramello come additivi alimentari ⁽³⁾. In tale parere l'Autorità ha stabilito una DGA globale di 300 mg/kg di peso corporeo/giorno. All'interno di questa DGA globale è stata stabilita una DGA individuale di 100 mg/kg di peso corporeo/giorno per il colorante caramello ammoniacale E 150c. L'Autorità ha concluso che l'esposizione alimentare prevista per i bambini e gli adulti può superare la DGA per il caramello semplice (E 150a), il caramello ammoniacale (E 150c) e il caramello solfito ammoniacale (E 150d).
- (5) Il 3 dicembre 2012 l'Autorità ha emesso una comunicazione che conteneva una valutazione approfondita dell'esposizione ai coloranti caramello E 150a, E 150c ed E 150d e concludeva che l'esposizione alimentare prevista era notevolmente inferiore a quella stimata nel parere precedente ⁽⁴⁾. L'Autorità ha concluso tuttavia che i bambini e gli adulti potevano anche superare la DGA per il caramello ammoniacale (E 150c). Mentre per i bambini la DGA è stata superata solo lievemente (6 %) in uno Stato membro, per quanto riguarda gli adulti essa è stata superata del 5-51 % in cinque Stati membri. Dopo aver preso in considerazione dati nazionali più dettagliati relativi all'impiego effettivo del caramello ammoniacale (E 150c), gli Stati membri interessati hanno dimostrato che l'assunzione effettiva è notevolmente inferiore. Tuttavia, visto che la birra contribuisce in misura prioritaria all'esposizione degli adulti, è opportuno modificare le condizioni d'impiego e stabilire livelli massimi di utilizzo del caramello ammoniacale (E 150c) nella sottocategoria alimentare 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
- (6) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, le quantità massime di coloranti si applicano, salvo indicazioni contrarie, alle quantità di principio colorante contenute nei preparati coloranti. Tuttavia, la natura complessa e le conoscenze limitate sulla composizione chimica dei coloranti caramello rendono difficoltosa la loro identificazione nei prodotti alimentari. Le autorità competenti potrebbero quindi prevedere anche la possibilità che durante i controlli ufficiali venga verificato il livello di 2-acetil-4-tetraidrossibutilimidazolo, vale a dire l'impurità che può essere stabilita analiticamente e che è stata presa in considerazione per fissare una DGA individuale per il caramello ammoniacale (E 150c).

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ EFSA Journal 2011; 9(3):2004.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2012; 10(12):3030.

- (7) Una domanda di autorizzazione dell'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) nelle bevande a base di malto è stata presentata il 4 giugno 2013 e resa accessibile agli Stati membri in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (8) La birra non è definita nella normativa dell'Unione e le definizioni nazionali variano a seconda degli Stati membri. Di conseguenza un dato prodotto classificato come birra in uno Stato membro potrebbe essere classificato come bevanda a base di malto in un altro. Dato che esiste una necessità tecnologica di coloranti caramello (E 150a-d) nelle bevande a base di malto e l'impiego di coloranti caramello è autorizzato solo nella birra, la situazione attuale ha effetti negativi sul mercato interno e ostacola la libera circolazione di questi prodotti. È pertanto opportuno rimediare a questa situazione.
- (9) La caratteristica comune delle bevande a base di malto è l'assenza del malto stesso nel prodotto finale e la similitudine con la birra per quanto riguarda la tecnologia e la necessità di additivi alimentari. I coloranti caramello sono necessari per ridare un determinato colore che si è alterato nel processo di produzione e/o per rendere visivamente più attraenti le bevande a base di malto prodotte con malto pallido. Il malto torrefatto non può essere utilizzato per ottenere il colore scuro, poiché conferisce un sapore intenso non adeguato a tali prodotti.
- (10) Le bevande a base di malto sono prodotti di nicchia che costituiscono un'alternativa ai prodotti in cui l'impiego dei coloranti caramello è attualmente autorizzato (ad esempio birre e bevande aromatizzate). L'autorizzazione dell'impiego dei coloranti caramello nelle bevande a base di malto non dovrebbe quindi avere un impatto significativo sull'esposizione totale ai coloranti caramello.
- (11) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Dato che l'estensione dell'impiego dei coloranti caramello (E 150a-d) alle bevande a base di malto costituisce un aggiornamento di detto elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, per la sottocategoria alimentare 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», la voce relativa a E 150a-d è sostituita dalla seguente:

	«E 150a, b, d	Caramello semplice, caramello solfito caustico e caramello solfito ammoniacale	quanto basta		
	E 150c	Caramello ammoniacale	6 000		
	E 150c	Caramello ammoniacale	9 500		Solo» Bière de table/Tafelbier/Table beer «(contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %); brown ale, porter, stout e old ale»